



N. [REDACTED] REG.PROV.COLL.
N. [REDACTED] REG.RIC.



REPUBBLI CA ITALI ANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], integrato da motivi aggiunti,
proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia,
con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro n.
266;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[REDACTED] non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'atto recante prot. [REDACTED] emanato dal Comando Sanità e Veterinaria,
Commissione Medica Interforze di 2^a Istanza di Roma in data [REDACTED] con cui

il ricorrente è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato ai sensi della lettera G punto 1) del D.P.R. 90/2010 richiamato dalla Direttiva tecnica applicativa di cui al D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.);

- del Verbale Mod. [REDACTED] dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari – Commissione Medica Ospedaliera 1^ con cui il ricorrente è stato giudicato “non idoneo quale volontario in ferma” per perdita permanente dell'idoneità fisio – psico – attitudinale al servizio nell'Esercito Italiano a causa di [REDACTED], trattato con [REDACTED] e [REDACTED] in attuale remissione clinico strumentale”, nonché del relativo estratto accluso al predetto verbale;

- della comunicazione di avvio del procedimento volto al proscioglimento dalla ferma contratta, ai sensi dell'art. 957, co. 1, del D. Lgs. n. 66/2010 notificata al ricorrente in data [REDACTED] ed emanata dal Comandante del Reggimento [REDACTED], nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente ivi compreso i giudizi di non idoneità al servizio e i provvedimenti di riforma ivi compresa la lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.) nell'interpretazione resa dall'Amministrazione;

- della graduatoria emanata dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Il Vice Direttore Generale, recante prot. n. M_D GMIL [REDACTED] nella parte in cui all'art. 4 ha sospeso l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente del ricorrente ai sensi del paragrafo 10, sottopara c della Circolare n. [REDACTED] nella parte in cui non include il ricorrente nell'elenco degli idonei, nonché del relativo atto di approvazione della graduatoria;

- la decadenza dalla rafferma biennale, il provvedimento di collocamento in congedo illimitato ed il provvedimento prot. nr.- [REDACTED]

██████████ del Ministero della Difesa . Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto (notificato ██████████ e tutti gli atti ivi menzionati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti, annullamento

- dell'atto recante prot. n. ██████████ emanato dal Comando Sanità e Veterinaria, Commissione Medica Interforze di 2^a Istanza di Roma in data ██████████ con cui il ricorrente è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato ai sensi della lettera G punto 1) del D.P.R. 90/2010 richiamato dalla Direttiva tecnica applicativa di cui al D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.);

- del Verbale Mod. BI ██████████ emesso in data ██████████ dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari – Commissione Medica Ospedaliera 1^a con cui il ricorrente è stato giudicato “non idoneo quale volontario in ferma” per perdita permanente dell'idoneità fisio – psico – attitudinale al servizio nell'Esercito Italiano a causa di ██████████ e ██████████, in attuale remissione clinico strumentale”, nonché del relativo estratto accluso al predetto verbale;

- della comunicazione di avvio del procedimento volto al proscioglimento dalla ferma contratta, ai sensi dell'art. 957, co. 1, del D. Lgs. n. 66/2010 notificata al ricorrente in data ██████████ ed emanata dal ██████████

██████████ nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente ivi compreso i giudizi di non idoneità al servizio e i provvedimenti di riforma ivi compresa la lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.) nell'interpretazione resa dall'Amministrazione;

- della graduatoria emanata dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Il Vice Direttore Generale, recante prot. n. ██████████ ██████████ nella parte in cui all'art. 4 ha sospeso l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente del ricorrente ai sensi del paragrafo 10, sottopara c della Circolare n. ██████████ nella parte

in cui non include il ricorrente nell'elenco degli idonei, nonché del relativo atto di approvazione della graduatoria;

- la decadenza dalla rafferma biennale, il provvedimento di collocamento in congedo illimitato ed il provvedimento prot. nr.- [REDACTED] datato [REDACTED] del Ministero della Difesa . Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto (notificato [REDACTED]) e tutti gli atti ivi menzionati;

nonché

- della “comunicazione di provvedimento medico legale” recante prot. n. [REDACTED] del Comando Sanità e Veterinaria – Reparto Sanità;

- del Verbale n. [REDACTED] del Comando Sanità e Veterinaria mediante il quale nei confronti del ricorrente è stato formulato il giudizio di “non idoneo al servizio quale volontario in ferma per perdita permanente dei requisiti psico-fisici richiesti per il reclutamento, ai sensi dell'art. 582, lettera b), punto 3 e lett. g) punto 1 del DPR 90/2010 e della Direttiva tecnica ministeriale 4 giugno 2014 (prevista dall'art. 580, comma 4 del citato D.P.R. 90/2010). Non viene applicato il D.M. 5 dicembre 2005, in vigore all'atto dell'arruolamento dell'interessato, in quanto non più favorevole rispetto al successivo. (...) Si idoneo al transito nel servizio permanente come militare permanentemente non idoneo in modo parziale, ai sensi dell'art. 955 comma 2 del D.Lgs. 66/2010, qualora l'infermità di cui al giudizio diagnostico sia riconosciuta dipendente da causa di servizio e l'idoneità complessiva sia ascritta alla 4^a o alla 5^a categoria della Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 nr. 834 e successive modificazioni. Da impiegare in mansioni d'ufficio.”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il dott. Roberto Vitanza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, quale militare dell'Esercito italiano in servizio volontario (VFP4), ha partecipato, per l'aliquota dell'anno [REDACTED], al concorso per il transito in servizio permanente, risultando vincitore.

Nel dicembre del [REDACTED] al predetto veniva riscontrato un [REDACTED] [REDACTED] con conseguente intervento chirurgico di [REDACTED]

Lo stesso, sottoposto ad ulteriori accertamenti medici, veniva, in data [REDACTED] [REDACTED] giudicato dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari – Commissione Medica Ospedaliera, “non idoneo quale volontario in ferma” per perdita permanente dell'idoneità fisio – psico – attitudinale al servizio nell'Esercito Italiano a causa di [REDACTED] [REDACTED], in attuale remissione clinico strumentale”.

La Commissione Medica Interforze di 2° Istanza di Roma in data [REDACTED] ha confermato la precedente diagnosi.

Quindi, con successivo provvedimento, lo stesso veniva escluso dal concorso in argomento.

In data [REDACTED] la p.a. ha notificato al militare l'atto di congedo illimitato e di decadenza dalla rafferma biennale.

Avverso tale negativa determinazione il predetto ha reagito con il presente ricorso giurisdizionale, in uno con la richiesta di misure cautelari.

Con ordinanza collegiale n. [REDACTED] il Collegio ha disposto una verifica per accertare se, al momento dei contestati accertamenti sanitari, il ricorrente presentava la patologia escludente affermata dall'amministrazione resistente.

L'organo della verifica incaricato ha, nel termine assegnato, rassegnato una dettagliata e completa relazione in cui ha dato atto degli accertamenti svolti, segnalando l'assenza del consulente della resistente e concludendo : “ pregressa

[REDACTED] fosse in attuale [REDACTED] intendendo con tale espressione “l'assenza di tracce della

Con successiva ordinanza n. [REDACTED] il Collegio, all'esito della riportata verifica ha accolto la chiesta misura cautelare.

L'amministrazione resistente ha nuovamente sottoposto a visita medica il predetto ed ha ribadito la non idoneità al servizio, con la seguente motivazione :” 1) Non idoneo al servizio quale volontario in ferma per perdita permanente dei requisiti psico-fisici richiesti per il reclutamento, ai sensi dell'art. 582, lettera b), punto 3 e lett. g) punto 1 del D.P.R 90/2010 e della Direttiva tecnica ministeriale 4 giugno 2014 (prevista dall'art. 580, comma 4 del citato DPR 90/2010). Non viene applicato il D.M. 5 dicembre 2005, in vigore all'atto dell'arruolamento dell'interessato, in quanto non più favorevole rispetto al successivo. 2) La non idoneità quale volontario in ferma è determinata da infermità che, allo stato degli atti SI risulta oggetto di accertamento ai fini della dipendenza da causa di servizio. 3) Si idoneo al transito nel servizio permanente come militare permanentemente non idoneo in modo parziale, ai sensi dell'art. 955 comma 2 del D.Lgs. 66/2010, qualora l'infermità di cui al giudizio diagnostico sia riconosciuta dipendente da causa di servizio e l'inidoneità complessiva sia ascritta alla 4° o alla 5° categoria della Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni. Da impiegare in mansioni di ufficio”.

Il ricorrente ha nuovamente impugnato, con motivi aggiunti e contestuale istanza cautelare, tale determinazione.

Il Collegio, con la successiva ordinanza n. [REDACTED] ha sospeso il provvedimento contestato.

La p.a. non ha interposto appello cautelare e :” in data [REDACTED] - ha comunque immesso in servizio il Primo Caporal Maggiore [REDACTED] con riserva, in qualità di VSP dell'Esercito e, con foglio n. [REDACTED] [REDACTED] ha comunicato che, con il decreto dirigenziale n. [REDACTED] del [REDACTED] 9 il ricorrente era stato

dichiarato vincitore ed immesso con riserva in qualità di VSP nell'Esercito".

Alla pubblica udienza del giorno [REDACTED] il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Emerge proprio dall'esito della verifica che la patologia oncologica che ha colpito il ricorrente era, già al momento della visita dei sanitari militari, in fase di totale remissione.

Sul punto la giurisprudenza (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I ter, 12 gennaio 2017, n. 489, Sez. 1° bis, Sent. n. 7569/19), è ferma nel ribadire che, nel caso, come quello di specie, in cui la patologia è stata trattata con adeguate terapie e la stessa è in fase di remissione completa e in follow-up clinico, anche se tale condizione non può essere equiparata alla guarigione dalla patologia neoplastica, predicabile esclusivamente a fronte di una remissione clinica completa che si protragga per un periodo individuato dalla scienza medica in relazione al diagnosticato tipo di tumore, nondimeno la malattia accertata nel ricorrente, pure astrattamente inquadrabile tra le cause di non idoneità, richiede una necessaria e conseguente verifica della persistenza della stessa, così che il giudizio sanitario di permanente non idoneità al s. m. i., emesso sulla sola base della diagnosi tumorale è illegittimo. E' preciso obbligo dell'amministrazione quello di valutare, in primo luogo se, malgrado la remissione della indicata patologia il militare è in grado di svolgere le attività di servizio compatibili, ovvero se lo stato fisico del dipendente impedisce ogni proficua attività.

In tale ultima evenienza è necessario che la p.a. provveda, a mente dell'art. 905 del Codice dell'Ordinamento militare, a collocare, d'autorità, il militare in aspettativa sino al raggiungimento del periodo massimo previsto dall'art. 912 COM, al fine di verificare la completa guarigione, atteso che la permanente inidoneità al s.m.i. presuppone l'accertata irreversibilità della imperfezione e/o infermità.

La giurisprudenza ha altresì chiarito che la condizione di follow-up non si identifica con lo stato patologico tumorale, trattandosi di controlli periodici cui devono essere sottoposti tutti i pazienti che abbiano sofferto di tale patologia

(T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I quater, 26 aprile 2019, n. 5276).

La necessità di un congruo periodo di sorveglianza, cui dovrà sottoporsi il ricorrente in funzione esclusivamente preventiva onde scongiurare eventuali recidive, non esclude che il medesimo sia in possesso dei previsti requisiti di idoneità fisica, per essere ormai eradicata la neoplasia che lo aveva colpito.

Del resto la “remissione completa” non si identifica con la condizione di “malattia quiescente”, né tale ultima definizione è appropriata a definire lo stato attuale del paziente, in quanto non è al momento possibile dimostrare in alcun modo la persistenza di malattia (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I quater, 13 giugno 2018, n. 6623).

Per cui il provvedimento assunto dalla p.a., avendo omesso tale essenziale e non derogabile periodo di controllo, deve dichiararsi illegittimo e pertanto deve essere annullato.

Per le medesime ragioni, vanno annullati tutti gli atti impugnati.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato

di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED], tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.